

Al via la comunicazione dei crediti Transizione 4.0

Descrizione

È operativa la procedura per la comunicazione dei crediti Transizione 4.0 soggetti al nuovo obbligo di monitoraggio introdotto dall'articolo 6, D.L. 39/2024, e disciplinato dal decreto attuativo Mimit 24.4.2024.

Con la pubblicazione della risoluzione n. 19/E/2024, le compensazioni dei crediti subordinate all'invio di una comunicazione preventiva e/o di completamento erano state sospese, nelle more dell'emanazione di un decreto attuativo che approvasse i modelli di comunicazione.

I crediti d'imposta Transizione 4.0, la cui fruizione è subordinata al nuovo adempimento comunicativo, sono i seguenti:

- credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0, di cui al comma 1057-bis dell'articolo 1, L. 178/2020, effettuati dall'1.1.2023;
- credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, di cui ai commi da 1058 a 1058-ter, articolo 1, L. 178/2020, effettuati dall'1.1.2023;
- credito d'imposta per investimenti in R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per investimenti in IT, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per investimenti in Design e ideazione estetica, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024;
- credito d'imposta per investimenti in IT finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, articolo 1, L. 160/2019, effettuati dall'1.1.2024.

Ne deriva, in particolare, che i crediti d'imposta maturati per investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati in periodi d'imposta precedenti al 2023, ancorché interconnessi tardivamente, non devono essere comunicati; allo stesso tempo gli investimenti prenotati ante 2023 e incardinati nelle discipline dei commi 1056 e 1057 dell'articolo 1, L. 178/2020, ancorché completati nel 2023, restano esclusi dall'adempimento.

Ai fini della comunicazione e conseguente fruizione dei crediti, è necessario distinguere due casistiche, come precisato all'articolo 1, comma 4, decreto direttoriale Mimit 24.4.2024:

- gli investimenti in beni strumentali e in R&S&I&D che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, che sono soggetti all'obbligo di invio di

due comunicazioni (preventiva e di completamento);

- gli investimenti in beni strumentali effettuati dall'1.1.2023 (dall'1.1.2024 per R&S&I&D) al 29.3.2024, che sono soggetti esclusivamente all'obbligo di invio della comunicazione di completamento.

Il decreto direttoriale del 24.4.2024 ha approvato due distinti modelli di comunicazione:

- il modello per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (modulo 1 disponibile sul sito del GSE), composto da un frontespizio e due sezioni (rispettivamente beni dell'allegato A e beni dell'allegato B annessi alla L. 232/2016);
- il modello per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (modulo 2 disponibile sul sito del GSE), composto da un frontespizio e sei sezioni, relative a ciascuna fattispecie agevolabile.

La procedura di trasmissione dei modelli di comunicazione è attiva dalle ore 12:00 dello scorso 29.4.2024, sul sito del Gestore Servizi Energetici (GSE), e consiste nel salvataggio e nella compilazione dei modelli pdf editabili (modulo 1 e 2), nell'apposizione della firma digitale del legale rappresentante e nell'invio di ciascuna comunicazione, singolarmente, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: transizione4@pec.gse.it

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- Nel caso di comunicazione preventiva: Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita Iva dell'impresa;
- Nel caso di comunicazione di completamento: Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita Iva dell'impresa.

Il contenuto delle comunicazioni relative ai crediti per investimenti in beni strumentali

4.0 contempla:

- l'inquadramento dei beni negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016;
- il costo sostenuto in relazione a ciascun bene;
- il credito d'imposta maturato nel periodo di realizzazione degli investimenti; e;
- la ripartizione delle quote di credito negli anni, ai fini compensativi.

Le comunicazioni relative ai crediti per investimenti in R&S & I&D richiedono l'indicazione analitica della composizione dell'ammontare totale di spese eleggibili, della base di calcolo eventualmente nettizzata da altri contributi e sovvenzioni ricevuti, il credito d'imposta maturato nel periodo di realizzazione degli investimenti; e, nell'apposita sezione D, la ripartizione delle quote di credito negli anni, ai fini compensativi.

Non compare più¹, come accadeva nei precedenti modelli di comunicazione al Mise di cui al decreto direttoriale del 6.10.2021, a cui i nuovi modelli si ispirano, la richiesta di indicazione di eventuali altre sovvenzioni pubbliche fruite sulle medesime spese.

Data di creazione

Maggio 9, 2024